

Il Consiglio di Stato

Onorevole Consigliera federale
Simonetta Sommaruga
Direttrice DATEC
3003 Berna

verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch (pdf
e word)

Procedura di consultazione

Attuazione a livello di ordinanza della modifica del 1° ottobre 2021 della legge sull'energia e ulteriori modifiche dell'ordinanza sull'energia, dell'ordinanza sull'efficienza energetica, dell'ordinanza sulla promozione dell'energia e dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico con entrata in vigore il 1° gennaio 2023

Signora Consigliera federale,
gentili signore, egregi signori,

vi ringraziamo per essere stati coinvolti nella procedura di consultazione relativa alle modifiche dell'ordinanza sull'energia, dell'ordinanza sull'efficienza energetica, dell'ordinanza sulla promozione dell'energia e dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico e nel merito, puntualmente per alcune di queste, osserviamo quanto segue.

Revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn)

In generale si ritiene opportuno garantire adeguate condizioni quadro normative per l'incremento degli impianti fotovoltaici e questo anche tramite una semplificazione delle regole per il raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP). Le modifiche previste, che diminuiscono i vincoli riguardo ai fondi coinvolti nel RCP e semplificano l'iter di fatturazione, perseguono in generale l'obiettivo sostenibile di rendere ancora più attrattivi gli RCP, ma dal punto di vista pratico presentano delle incognite o degli aspetti che possono essere migliorati come indicheremo in seguito.

L'estensione del luogo di produzione secondo la formulazione del capoverso 2 dell'art. 23 ha il pregio di diminuire i vincoli riguardo al luogo di produzione in modo da favorire la creazione di RCP, ma potrebbe rivelarsi più costoso, e quindi meno attrattivo, e poco razionale da punto di vista costruttivo. La realizzazione di nuove linee elettriche private all'interno del RCP a partire dal punto di allacciamento rappresenta un doppione, visto che la legislazione vigente non permette di utilizzare i cavi della rete del gestore di rete locale: ciò potrebbe rappresentare un fattore di costo importante, che comunque frenerà lo sviluppo di RCP su fondi distanti tra loro.

Le modifiche previste all'art. 16 concernenti la semplificazione dell'addebito dei costi nell'ambito dei rapporti di locazione e di affitto sono a nostro avviso generalmente corrette e vanno nella giusta direzione per rendere più attrattiva la creazione di RCP.

L'abolizione completa dell'art. 16 cpv. 3 attuale, che permette di addebitare ai locatari e agli affittuari, oltre ai costi effettivi, anche la metà della differenza tra i costi dell'energia prodotta e il prezzo del prodotto elettrico standard esterno, fa sorgere qualche interrogativo.

Se la quota di autoconsumo all'interno di un RCP è bassa (< 50%) il costo effettivo dell'energia elettrica fotovoltaica potrebbe risultare maggiore all'80% di quello del prodotto elettrico standard; in questi casi la modifica dell'ordinanza prevista permetterebbe ai proprietari di addebitare ai locatari/affittuari unicamente i costi effettivi interni, senza più dare la possibilità di accreditare anche una parte di guadagno rappresentato dalla metà della differenza tra i costi interni e il prezzo del prodotto elettrico standard.

Questo aspetto può ridurre considerevolmente i vantaggi economici aumentando i rischi d'investimento per la creazione di RCP in cui non è possibile un alto grado di autoconsumo, riducendone l'attrattività, in contrasto con l'obiettivo della modifica dell'ordinanza in oggetto.

Alla luce di queste considerazioni proponiamo di mantenere l'art. 16, cpv. 3 dell'attuale ordinanza, in modo da preservare l'attrattività degli RCP anche nei casi in cui i costi interni superino l'80% del prodotto elettrico standard esterno.

Revisione dell'ordinanza sulla promozione dell'energia (OPEN)

In considerazione dell'importanza di promuovere in modo efficace e lungimirante la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio nazionale valutiamo positivamente la maggioranza delle modifiche previste.

Tuttavia emergono anche alcune criticità che andrebbero ulteriormente ponderate ed adattate in considerazione della tipologia e della durata di funzionamento degli impianti in oggetto. Esse sono indicate di seguito.

Art. 33, cpv. 3:

Riteniamo corretto il principio di favorire maggiormente, con una remunerazione unica elevata, gli impianti fotovoltaici che non possono fare uso di una quota sufficiente di autoconsumo, tuttavia rileviamo dei possibili rischi riguardo al rispetto delle condizioni previste e ad eventuali abusi, in particolare in riferimento al rispetto dei 15 anni senza possibilità di effettuare un consumo proprio. Ci si pone la domanda se siano state considerate tali procedure e oneri. Ciò potrebbe essere delegato dall'UFE al gestore di rete competente, ma con la liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica e della misurazione, non è detto che l'impianto in questione sia di sua competenza.

A nostro avviso, se si intendesse imporre il vincolo di 15 anni senza possibilità di consumo proprio, è necessario verificare che effettivamente, dopo l'ottenimento della remunerazione unica elevata, ciò avvenga e un impianto non venga modificato o non venga inserito in una comunità di autoconsumo.

Art. 35, cpv.1:

Vi è la necessità di chiarire cosa si intende con "altri contributi d'investimento" che non possono essere richiesti secondo la durata minima prevista, ossia se siano intesi eventuali contributi cantonali (es. FER) a favore delle energie rinnovabili, oppure se siano intesi unicamente i contributi a livello federale.

Proponiamo di formulare in maniera più esplicita questo aspetto, in modo da evitare dubbi e incentivazioni eccessive di impianti.

Art. 35, cpv.2:

Con questo articolo si impedisce per un anno la costruzione di altri impianti fotovoltaici sullo stesso fondo per il quale è stata accordata una remunerazione unica elevata.

Pur comprendendone il motivo, questo aspetto potrebbe essere critico perché sovente più stabili di ampie dimensioni come magazzini o stalle occupano lo stesso fondo.

Proponiamo di considerare adeguatamente questo aspetto, ad esempio vincolando il divieto di costruzione per un anno a monte del punto di misurazione dell'impianto che ha beneficiato della remunerazione unica elevata, anziché al fondo.

Art. 46b, cpv. 2:

Proponiamo di considerare, per analogia, l'osservazione fatta per l'art. 35, cpv. 2 e di apportare eventuali modifiche necessarie anche per questo capoverso.

Art. 61, cpv. 4

La modifica dell'art. 61, cpv. 4 prevede una riduzione considerevole dei contributi d'investimento in funzione del termine di concessione. La politica energetica perseguita dalla Confederazione e dai Cantoni mira a mantenere le produzioni idroelettriche anche dopo la scadenza delle concessioni sia tramite il rinnovo delle concessioni o tramite riversione. Parallelamente per potenziare la produzione indigena, ed in particolare invernale, si sostiene l'ammodernamento ed il potenziamento delle produzioni esistenti, anche prima della scadenza delle concessioni, così da aumentare la sicurezza di approvvigionamento in particolare durante il periodo invernale. In quest'ottica introdurre una restrizione del contributo d'investimento rappresenta una contraddizione con gli obiettivi di politica energetica summenzionati ed intravediamo anche un controsenso visto che l'impianto resterà in funzione e continuerà a produrre anche dopo il termine della concessione.

Proponiamo pertanto di eliminare questo articolo o introdurre eventualmente al posto del termine di scadenza della concessione gli usuali tempi di ammortamento applicati.

Art. 67, cpv. 1

Con la modifica di questo articolo gli impianti di produzione di biogas potranno anch'essi beneficiare di un contributo d'investimento compreso tra il 40 e il 60%, ai sensi del nuovo art. 70, lett. a.

In generale questi impianti sono costosi e, di conseguenza, gli importi delle aliquote previste saranno molto elevati. A nostro avviso potrebbe esserci il rischio che, nel caso in cui fosse necessario richiedere la restituzione dei contributi d'investimento versati per un impianto ai sensi dell'art. 34 attuale dell'ordinanza, vi possano essere delle oggettive difficoltà ad ottenere la restituzione dei contributi d'investimento versati.

Tenuto conto di questa premessa e ribadendo come gli importi dei contributi d'investimento previsti per gli impianti di biogas siano elevati, riteniamo necessario vincolare il contributo d'investimento ad una durata minima di funzionamento degli impianti, e valutare eventuali altre modalità più adatte di versamento (ad es. con versamenti scaglionati del contributo d'investimento ben oltre la messa in esercizio) a garanzia del mantenimento nel tempo dell'impianto.

Per raggiungere tali scopi, riteniamo necessarie le seguenti modifiche agli articoli dell'ordinanza:

- Art. 33, cpv. 1 (esistente): proponiamo di definire una durata minima in cui dev'essere garantito un esercizio regolare anche per gli impianti di biogas.
- Art. 71, lett. a. e lett. b.: proponiamo di definire un importo massimo per contributi d'investimento anche per impianti a biogas.
- Art. 75: proponiamo di considerare i rischi esposti in precedenza e di valutare criticamente se le nuove condizioni previste in questo articolo, in particolare per impianti a biogas, sono sufficienti in tal senso, in particolare considerando che gli elevati contributi d'investimento, pur essendo versati a tranche ai sensi dell'art. 80, vengono erogati nella loro totalità poco dopo la messa in esercizio dell'impianto.
- Art. 80 (esistente): per analogia con il punto precedente, proponiamo di considerare le stesse considerazioni fatte per l'art. 75.
- Allegato 1.5 (esistente): In considerazione dei contributi d'investimento previsti ai sensi del nuovo allegato 2.3 per impianti a biomassa, riteniamo indispensabile esplicitare chiaramente che il sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità non verrà più applicato ai nuovi impianti a biomassa realizzati a partire dal 2023.
- Allegato 2.3: per analogia con il punto precedente, riteniamo indispensabile esplicitare chiaramente che il contributo d'investimento sarà l'unico sistema d'incentivazione applicato a partire dal 2023, ad eccezione degli impianti che già beneficiano della "SRI".

Allegato 2.1

N. 2.7 - Bonus per angolo d'inclinazione > 75°

Comprendiamo e condividiamo il principio di incentivare maggiormente le soluzioni che permettono una produzione invernale maggiore come per gli impianti come in questo caso. A nostro avviso questo bonus andrebbe però concesso unicamente agli impianti di questa categoria che presentano comunque una produzione minima accettabile, affinché possano effettivamente rappresentare un valore aggiunto per la produzione invernale, giustificandone il bonus d'incentivazione. In caso contrario, vi è un forte rischio che questi impianti, risultino in ombra per la maggior parte del tempo (ad es. in città), riducendo l'utilità effettiva del bonus d'inclinazione.

Proponiamo di vincolare il bonus per angolo d'inclinazione ad un rendimento minimo atteso per l'impianto che lo richiede, in modo da garantire che gli incentivi erogati portino ad un effettivo valore aggiunto per la produzione invernale.

N.2.8-2.9 Incentivo per la copertura totale dei tetti

In generale condividiamo il principio che sta alla base dell'incentivo per la copertura totale dei tetti, ovvero lo sfruttamento ottimale delle superfici a disposizione.

A nostro avviso questo tipo di incentivo ha senso, ma solo se definito in modo tale da favorire lo sfruttamento ottimale delle superfici abbinato al rendimento effettivo dell'impianto.

La definizione di superficie disponibile deve essere ben ponderata e definita con criteri chiari, perché potrebbe dare adito a discussioni importanti (ad es. le falde di un tetto

rivolte a nord o spesso ombreggiate non andrebbero considerate nella superficie da sfruttare).

Inoltre bisogna evitare che per sfruttare al massimo la superficie disponibili vengano realizzati impianti con un'elevata potenza di picco teorica, ma che poi presenta un rendimento basso (ad es. installando moduli a 0° di inclinazione sui tetti piani, oppure senza considerare le ombre vicine). Questo aspetto potrebbe essere ottenuto, ponendo dei criteri differenziati per tetti piani (es. copertura totale ottenuta se tetto utilizzato oltre l'80% della superficie) e tetti a falda (copertura totale ottenuta se le falde con orientamento compreso tra -90° e +90° rispetto al sud vengono completamente sfruttate, al netto delle ombre vicine).

Infine nei criteri relativi allo sfruttamento ottimale sarebbero da valutare eventuali parametri correttivi che permettano la complementarietà di questa misura con quella della promozione dei tetti verdi volta a contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici. Dal profilo tecnico è dunque da chiarire se vi siano differenze di sfruttamento totale tra un tetto verde e uno non verde, in modo che entrambi possano beneficiare di tale bonus.

Riassumendo siamo favorevoli all'introduzione di un incentivo per la copertura totale dei tetti, a condizione che vengano definiti criteri chiari per la definizione delle superfici considerate e che possano beneficiarne impianti a condizione che sfruttino completamente le superfici idonee con un adeguato grado di rendimento e che non vada a discapito dell'esecuzione di tetti verdi.

N.2.8-2.9 Adeguamento importi remunerazione unica impianto

Rileviamo che sono già stati previsti gli adeguamenti da gennaio 2023 per gli incentivi al fotovoltaico. La tendenza riscontrata negli ultimi anni viene confermata con l'abolizione della componente di base, mentre per quanto riguarda la componente di potenza vi sarà un aumento. In questo modo si cerca di stimolare la realizzazione di impianti più grandi, andando a privilegiare una maggiore occupazione delle superfici a disposizione. Pur condividendo il principio di voler aumentare la taglia media degli impianti realizzati, considerando il contesto attuale del mercato internazionale, i continui aumenti dei costi fissi dovuti all'inflazione, agli obblighi e ai doveri dei produttori (certificazioni, tasse base, contatori, ecc.), riteniamo che non sia opportuna l'abolizione del contributo di base.

Proponiamo di mantenere il contributo base attualmente in vigore, almeno per gli impianti piccoli fino ad una potenza di 30kW. Esso potrebbe eventualmente essere vincolato allo sfruttamento ottimale della copertura dei tetti disponibile, secondo gli eventuali criteri previsti per il bonus per la copertura totale dei tetti analizzato nel punto precedente.

Allegato 2.4

4. Utilizzo dei dati di misurazione del vento

Questo articolo prevede che il promotore deve fornire i dati a UFE che può pubblicarli in un atlante del vento. Questo aspetto ci sembra corretto, ma riteniamo opportuno che tali dati vengano messi a disposizione dei Cantoni, analogamente a quanto avviene per i geodati delle prospezioni geologiche.

Un ulteriore domanda che ci poniamo è se nel caso in cui il promotore di un progetto dovesse rinunciare, i dati forniti possano essere utilizzati anche da parte di un altro promotore interessato.

Proponiamo che i geodati vengano messi anche a disposizione dei cantoni e che essi possano essere utilizzati da un altro promotore, nel caso quello precedente decida di ritirarsi da un determinato progetto.

Allegato 2.5

5. Geodati di prospezioni geologiche

Analogamente al punto precedente, ci chiediamo se nel caso in cui il promotore di un progetto dovesse rinunciare, i dati forniti possano essere utilizzati anche da parte di un altro promotore interessato.

Proponiamo che i geodati possano essere utilizzati da un altro promotore, nel caso in cui quello precedente decida di ritirarsi da un determinato progetto.

Vogliate gradire, signora Consigliera Federale. gentili signore, egregi signori, i sensi della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Claudio Zali

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento finanze ed economia (dfe-dir@ti.ch)
- Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)
- Divisione delle risorse (dfe-dr@ti.ch)
- Sezione protezione aria, acqua e suolo (dt-spaas@ti.ch)
- Ufficio dell'energia (dfe-energia@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet